ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Fra Servizi alla Strada S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale Ing. Cristiano Rebecchi con sede legale in Firenze Via Marconi n. 18/20

e

La Rappresentanza Sindacale Aziendale

Assistita dalla Segreterie Territoriali: FILT CGIL, UIL TRASPORTI , FIT CISL

PREMESSO CHE

- in data 15 Giugno 2015 Servizi alla Strada S.p.A. ha trasmesso lettera raccomandata a.r. alle OO.SS. FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI con la quale ha comunicato il recesso dai contratti collettivi aziendali, qui di seguito indicati, a far data dal 1° Settembre 2015:

  - accordo integrativo aziendale stipulato il 20.02.2001;
  - accordo integrativo aziendale stipulato il 29.11.2001;
  - verbale di accordo stipulato il 22.12.2006;
  - verbale di accordo stipulato il 26.10.2007;
  - accordo integrativo aziendale stipulato il 06.12.2007;
  - accordo integrativo stipulato il 23.12.2008;

- a seguito della comunicazione di cui al punto precedente è stato avviato un ampio e approfondito confronto con le OO.SS. e le R.S.A. al fine di ridefinire integralmente il quadro complessivo della contrattazione di secondo livello tramite soluzioni condivise che permettano di raggiungere gli obiettivi di contenimento dei costi del personale - unitamente ad una migliore efficienza dei servizi - nonché di ottenere un quadro aggiornato della contrattazione in questione.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Le Organizzazioni Sindacali, sottoposto il presente accordo ai lavoratori della SAS, hanno ricevuto dagli stessi il mandato a sottoscrivere lo stesso come previsto dalle nuove regole sulle rappresentanze sindacali dell'azienda in quanto i lavoratori hanno compreso le ragioni che hanno portato alla definizione dell'accordo stesso, in particolare le problematiche di attuale difficoltà economica aziendale, ed hanno accettato responsabilmente le motivazioni che hanno portato al ridimensionamento delle spese aziendali.

Pertanto si conviene e si stipula quanto segue:

1) a decorrere dal 1° Aprile 2016, a tutti i lavoratori ai quali viene riconosciuta l'indennità di mensa con erogazione in busta paga del valore giornaliero di Euro 5.29 (ad eccezione dei lavoratori in possesso del verbale di conciliazione del 25/02/2005 presso Associazione Industriali di FI), verrà erogato il ticket restaurant dello stesso valore per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. Quanto sopra al fine di uniformare il trattamento per tutti i dipendenti stante la identica natura, scopo e valore delle erogazioni suddette (ticket restaurant e indennità di mensa). Ciò vale quindi per tutti i dipendenti ai quali si applica il trattamento economico e normativo del CCNL Autorimesse. Tale riconoscimento sostituisce ad ogni effetto il trattamento denominato indennità di mensa e costituisce applicazione della normativa nazionale in materia. Per

quanto riguarda i lavoratori in possesso del verbale di conciliazione del 25/02/2005 presso Associazione Industriali di FI, questi verranno interpellati individualmente al fine di verificare la volontà di ciascuno a rinunciare all'indennità di mensa a favore del ticket restaurant.

2) A decorrere dal 1° Aprile 2016 si stabilisce che l'elemento denominato indennità operativa assumerà il valore di Euro 1,29 lorde per ogni giornata di effettiva presenza, sostituendo così la somma di Euro 2,29 lorde giornaliere. Sono considerate presenza in servizio anche ed esclusivamente:
- le giornate/ore di ferie;
- riduzione orario di lavoro (ROL);
- ex festività;
- permessi per allattamento;
- congedo per la malattia del figlio;
- permessi per donazione sangue e midollo osseo;
- permessi sindacali;
- partecipazione ad assemblee sindacali nei limiti previsti dalla legge;
- permessi per il rappresentante per la sicurezza;
- congedi ex art. 4, comma 1, Legge 53/2000;
- permessi elettorali;
- permesso studio;
- i permessi di cui alla legge 104/92;
- congedo matrimoniale;
- congedo di maternità e paternità;
- malattia professionale e infortunio sul lavoro;
- interventi che superano le quattro ore lavorative legati a chiamate in regime di reperibilità durante le giornate di sabato e domenica in cui ai punti 6) e 7).

Si precisa inoltre che l'indennità operativa sarà utile ai fini dell'erogazione della 13° mensilità e del trattamento di fine rapporto.

3) A decorrere dal 1° Aprile 2016 l'indennità giornaliera per lavoro domenicale sarà di Euro 5,00 lorde, così come prevista dal CCNL Autorimesse. Ogni trattamento migliorativo applicato in azienda alla suddetta data, così come da comunicazione del 29 giugno 2009 che deve comunque considerarsi disdettata ad ogni effetto, sarà sostituito dalla presente indennità.

4) L'importo annuo che verrà accantonato in bilancio a fronte del risparmio aziendale derivante dalla corresponsione di Euro 1,00 lorde giornaliere in meno per ogni addetto che attualmente percepisce l'indennità operativa (vedi punto 2), nonché per la minor indennità domenicale corrisposta di cui al punto 3), sarà distribuito a titolo di premio di produzione con la seguente modalità:

A) <u>anno 2016</u>: il premio (dato dalla somma dall'ammontare del risparmio conseguito dalla azienda a fronte della riduzione della indennità operativa e domenicale) sarà corrisposto, nel caso in cui il bilancio dell'esercizio 2016 sia in pareggio o in positivo (compreso l'accantonamento di tale somma), solo tra il personale che attualmente percepisce in busta paga l'indennità operativa e/o quella domenicale. L'ammontare individuale del premio sarà determinato dalla somma degli importi derivanti dalla riduzione della indennità operativa e domenicale. Sarà un premio collegato alla "presenza" in azienda e sarà distribuito con i seguenti criteri entro il primo semestre dell'anno successivo.

Lavoratori con orari settimanali di lavoro di 5 giornate:
- fino a 10 giorni di assenza dal lavoro: erogazione del premio nella misura del 100%;
- dal 11° al 25° giorno di assenza: riduzione del premio nella misura del 30%;
- dal 26° al 35° giorno di assenza: riduzione del premio nella misura del 45%;
- dal 36° al 45° di assenza: riduzione del premio nella misura del 75%;
- oltre i 46 giorni di assenza: riduzione del premio nella misura del 100%.

Lavoratori con orari settimanali di lavoro di 6 giornate:
- fino a 14 giorni di assenza dal lavoro: erogazione del premio nella misura del 100%;
- dal 15° al 29° giorno di assenza: riduzione del premio nella misura del 30%;
- dal 30° al 39° giorno di assenza: riduzione del premio nella misura del 45%;
- dal 40° al 49° di assenza: riduzione del premio nella misura del 75%;
- oltre i 50 giorni di assenza: riduzione del premio nella misura del 100%.

Saranno considerate ore di effettiva partecipazione all'attività produttiva, oltre alle ore lavorate nel normale orario di lavoro settimanale, le ore di assenza per infortuni sul lavoro, le ore di partecipazione ad assemblee sindacali e le ore di permesso sindacale, i congedi di maternità e paternità obbligatori e le ferie, ROL, ex festività.
Per il personale con contratto a tempo indeterminato/determinato, assunto nell'anno dell'esercizio di riferimento, il premio sarà riconosciuto pro-rateo per il periodo effettivamente prestato nell'anno di maturazione al personale che abbia maturato almeno 8 mesi di anzianità. La maturazione del premio sarà rapportata al mese o frazione superiore a 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Lo stesso criterio verrà adottato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

B) anno 2017: l'ammontare del premio accantonato (determinato con gli stessi criteri dell'anno 2016) sarà distribuito tra tutti i lavoratori dell'azienda, a fronte della realizzazione della confluenza contrattuale, con criteri che saranno stabiliti di comune accordo con le rappresentanze sindacali entro la fine dell'anno 2016 e che terranno conto, oltre che della presenza, anche dell'andamento produttivo dell'azienda e/o dei vari settori di appartenenza stabilendo criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Nel caso in cui non si realizzi la confluenza contrattuale il premio sarà distribuito tra i lavoratori di cui al punto A).
Resta ferma la volontà delle parti di affrontare il tema della confluenza contrattuale dei dipendenti della SaS tra contratto EDILIZIA e contratto FISE.

5) A decorrere dal 1° Aprile 2016, a tutti i lavoratori (ad esclusione di quelli di cui ai punti 6) e 7)) ai quali, su richiesta della Società motivata da necessità aziendali, viene richiesta una reperibilità continuativa giornaliera, indipendentemente dal CCNL applicato, sarà riconosciuta una indennità di Euro 6,80 lordi per ogni giorno della settimana (dal lunedì alla domenica), esclusi i giorni di mancata presenza al lavoro.

6) A decorrere dal 1° Maggio 2016 le indennità di reperibilità e di intervento per il servizio SAP del settore "Servizi alla Viabilità" saranno disciplinate come segue:
- per la reperibilità dal lunedì al sabato – ovvero tutte le notti dalle ore 21.00 del lunedì alle ore 07.00 del sabato - al lavoratore sarà corrisposta una indennità di Euro 1.50 lorde per ogni ora;
- la reperibilità dalle ore 7.00 del sabato alle ore 7.00 della domenica non verrà più svolta dal servizio SAP ma dai servizi SOV e strade, compreso il sabato festivo;
- per la reperibilità dalle ore 7.00 della domenica alle ore 7.00 del lunedì al lavoratore sarà corrisposta una indennità di Euro 2.50 lorde per ogni ora.

In caso di chiamata durante la reperibilità, la indennità oraria di cui sopra non sarà corrisposta ed il lavoratore percepirà la somma lorda di Euro 12,00 per ogni ora di intervento, decorrente dal momento della chiamata fino al momento di rientro alla propria abitazione.
Si stabilisce comunque che, nel caso in cui la durata di tutti gli interventi di ogni turno di reperibilità sia inferiore alle quattro ore, al lavoratore sarà corrisposta la somma lorda di Euro 48.00 (intervento minimo di quattro ore).
La suddetta indennità forfettaria è volta a risarcire il disagio del lavoratore nel caso di interventi di breve durata. In caso di intervento, pertanto, verranno di conseguenza decurtate almeno 4 ore di indennità di reperibilità.
Successivamente, a decorrere dalla quinta ora di intervento effettivo, il lavoratore percepirà 12.00 Euro lorde di compenso per ogni ora.
Le parti precisano che fino al 30 aprile 2016, le indennità di reperibilità e di intervento per il settore segnaletica a pericolo saranno quelle previste dagli accordi aziendali disdettati dall'azienda.

7) A decorrere dal 1° Maggio 2016 la reperibilità dalle ore 7.00 del sabato alle ore 7.00 della domenica verrà svolta dai servizi SOV e strade del settore SERVIZI ALLA VIABILITA' con le stesse modalità relative alla reperibilità svolta dal servizio SAP del settore SERVIZI ALLA VIABILITA' dalle ore 7.00 della domenica alle ore 7.00 del lunedì. L'azienda terrà conto di particolari situazioni legate alla residenza del personale.

8) In riferimento alle previsioni di cui ai punti 6) e 7) del presente accordo ed alle disposizioni normative del D.Lgs. 66/2003, si precisa che le parti ritengono che per i servizi sopra indicati si possa derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero di 11 ore in quanto trattasi di attività caratterizzate dalla necessita' di garantire la sicurezza ed incolumità delle persone su chiamata della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine, contraddistinte dalla necessita' di assicurare la continuita' del servizio, non preventivabili nella loro durata.
Le deroghe previste dal D.Lgs. 66/2003 possono essere ammesse soltanto a condizione che "*ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata*".

9) L'accordo di cui ai punti 6) e 7) ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica congiunta dopo i primi sei mesi di attuazione e comunque entro la fine dell'anno in corso per eventuali integrazioni.
Relativamente al punto 7) è prevista una fase di formazione alle attività tipiche del servizio reperibilità da parte degli operatori SAP, che coinvolgeranno a turno gli operatori SOV e strade durante il normale orario di lavoro nel periodo da maggio a giugno dell'anno corrente nel rispetto della programmazione delle attività del settore e nei modi previsti dai relativi responsabili.

10) Relativamente ai punti 6) e 7) nonché a tutti i servizi che prevedono turni in orari diversi dal normale orario di lavoro (lun-ven 7.30 – 17.30) l'azienda prevederà criteri idonei per permettere sempre il regolare funzionamento dei servizi, compreso l'utilizzo della reperibilità di cui al punto 5).

11) A decorrere dal 1° Maggio 2016 per il servizio stadio/manifestazioni al di fuori del normale orario di lavoro si applicherà la norma contrattuale in materia di lavoro straordinario nei limiti previsti dal CCNL applicato.

12) Saranno garantite le ferie programmate ed i riposi settimanali, salvo la deroga di cui al punto 8).
Ogni lavoratore ha diritto ad almeno un periodo di ferie programmate di 16 giorni naturali e consecutivi ogni anno.

13) Il punto 8) e il punto 9) dell'accordo del 29/11/2001 rimangono vigenti e saranno oggetto di prossimo accordo separato entro la fine del mese di giugno dell'anno corrente.

Firenze, 28/04/2016

Per le segreterie territoriali di Firenze:

Simone Masini (FILT-CIGL)

Mauro Gambaiani (FIT-CISL)

Lanfranco Ricci (UIL-Trasporti)

Per le RSA:

Leonardo Natali (FILT-CIGL)

Sergio Giangreco (FIT-CISL)

Simone Capizzi (UIL-Trasporti)

Nathalie Carambia (UIL-Trasporti)

Per SAS S.p.A.:

Il Direttore Generale
Cristiano Rebecchi

VERBALE DI MODIFICA DELL'ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL 28 APRILE 2016

Fra Servizi alla Strada S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale Ing. Cristiano Rebecchi con sede legale in Firenze Via Marconi n. 18/20

e

La Rappresentanza Sindacale Aziendale

Assistita dalla Segreterie Territoriali: FILT CGIL, UIL TRASPORTI , FIT CISL

PREMESSO CHE

- in data 28 aprile 2016 Servizi alla Strada S.p.A. ha concluso con le OO.SS. FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e le RSA aziendali un accordo integrativo aziendale nel quale è stata anche disciplinata la reperibilità dei lavoratori;
- nel corso della vigenza dell'accordo sono intervenute modifiche organizzative della società

TUTTO QUANTO PREMESSO

Pertanto si conviene e si stipula quanto segue:

1) a decorrere dal 1° Aprile 2017, sono abrogati i punti 6 e 7 dell'accordo integrativo sottoscritto il 28 aprile 2016;

2) l'accordo di cui sopra viene integrato con il seguente punto:

5 bis) A decorrere dal 1° aprile 2017 e fino al termine delle prestazioni svolte da SAS S.p.A. e previste dal Disciplinare di viabilità del Comune di Firenze, le indennità di reperibilità per i tecnici operanti nei settori "Servizi alla viabilità" e "Servizi mobilità" che si occupano della Direzione lavori saranno disciplinati come segue:
- per la reperibilità dal lunedì al sabato – ovvero tutte le notti dalle ore 21.00 del lunedì alle ore 07.00 del sabato - al tecnico sarà corrisposta una indennità di Euro 1.50 lorde per ogni ora;
- per la reperibilità dalle ore 14.00 del sabato alle ore 7.00 del lunedì al tecnico sarà corrisposta una indennità di Euro 2.50 lorde per ogni ora.

Oltre alle somme sopra indicate, i tecnici percepiranno:
- per la reperibilità dal lunedì al sabato – ovvero tutte le notti dalle ore 21.00 del lunedì alle ore 07.00 del sabato - 1 ora di straordinario notturno per ogni notte di reperibilità sulla base di quanto stabilito dal CCNL di appartenenza;
- per la reperibilità dalle ore 14.00 del sabato alle ore 7.00 del lunedì 2 ore di straordinario notturno per ciascuna giornata sulla base di quanto stabilito dal CCNL di appartenenza.

Qualora il tecnico valuti durante la reperibilità che è necessario il proprio intervento sul cantiere segnalato sarà corrisposto lo straordinario ed in questo caso non sarà riconosciuta la somma relativa alla disponibilità

Firenze, 29/03/2017

Per le segreterie territoriali di Firenze:

Simone Masini (FILT-CIGL)

Mauro Gambaiani (FIT-CISL)

Lanfranco Ricci (UIL-Trasporti)

Per le RSA:

Leonardo Natali (FILT-CIGL)

Sergio Giangreco (FIT-CISL)

Simone Capizzi (UIL-Trasporti)

Per SAS S.p.A.:

Il Direttore Generale
Cristiano Rebecchi